TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 45

T. U. 1923, art. 45, e legge 15 febbraio 1925, n. 122

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore antimeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° Il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9, agli effetti dell'articolo 66;

2° Un esemplare della lista degli elettori della sezione autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 30, due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 62, una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati nell'articolo 3, ugualmente autenticata, nonche' l'elenco di cui al 3° comma dello stesso art. 3;

3° I verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 49; 4° Il pacco delle buste, che al presidente della Commissione stessa sara' stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla Prefettura e sul cui involucro esterno sara' stato indicato il numero delle buste contenute;

5° Due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima e' destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

Versione in vigore dal 23 febbraio 1926, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	III — Dei Collegi elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-45-t-u-1923-art-45-e-legge-15-febbraio-1925-n-122/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it